

**IL COMMERCIO DEI FERTILIZZANTI ORGANICI DI ORIGINE ANIMALE, N-esima
PUNTATA**
PAT, FOA, SOA¹ e compagnia



È uscita la circolare esplicativa del Ministero della Salute per l'applicazione del Regolamento CE 1069/2009 indirizzata agli Assessorati delle Sanità Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano ed avente come oggetto i fertilizzanti organici e gli ammendanti (FOA).

Era attesa perché dopo l'emanazione del Regolamento CE 1069/2009, del regolamento applicativo il n.142/2011 e dell'Accordo tra lo Stato e le Regioni del 7 febbraio 2013 rimanevano ancora parecchi dubbi.

Era attesa ma non è detto che sia l'ultima. Infatti, non tutti i punti oscuri sono stati chiariti nonostante i diversi mesi di confronto tra i portatori di interesse guidati da Assofertilizzanti e le istituzioni.

Con la circola suddetta l'impatto di questa complessissima normativa sul commercio dei fertilizzanti organici di origine animale è stato leggermente limitato rispetto alle prospettive iniziali, ma, come dicevamo, sono ancora da chiarire alcuni aspetti importanti il cui chiarimento, appunto potrebbe portare ulteriori semplificazioni.

Per il momento gli organi di controllo stanno facendo opera di informazione in attesa, probabilmente che arrivino tutti i chiarimenti del caso.

Di seguito ricordiamo quali sono gli adempimenti previsti dal Regolamento UE 1069/2009

Quali gli adempimenti previsti dal regolamento 1069/2009

Concentrandoci solamente sulle rivendite:

- La registrazione presso l'USL di competenza territoriale dello stabilimento, nel nostro caso la rivendita/magazzino
- La presentazione assieme alla notifica di registrazione di una planimetria redatta da un tecnico abilitato.

¹ Proteine Animali Trasformate, Fertilizzanti Organici ed Ammendanti, Sottoprodotti di origine Animale

- La tenuta di un registro con il carico e lo scarico e l'elenco dei fornitori e dei clienti che garantisca la tracciabilità del fertilizzante e che sia compilato entro 10 gg dalla fine del trasporto
- La registrazione presso la USL del mezzo utilizzato per il trasporto
- L'emissione del documento commerciale per il trasporto nel formato previsto dall'allegato VIII, capo III del Regolamento CE 142/2011 in triplice copia: l'originale per il destinatario e una coppia ciascuno per il trasportatore e lo speditore.

Quali le esenzioni sulla base della Circolare dell'11.10.2013

- La registrazione dello rivendita è necessaria solamente nel caso di vendita di fertilizzanti organici e ammendanti (FOA) contenenti almeno uno dei seguenti prodotti derivati: proteine animali trasformate, farine di carne ed ossa e proteine idrolizzate. La registrazione comporta che alla notifica sia allegata una relazione strutturale e una planimetria in scala 1:100 dei locali, ove si svolge l'attività, data e sottoscritto dal legale rappresentante.

Sono esentate

- La vendita in confezioni inferiori o uguali a 50 kg
- La vendita di stallatico trasformato, di residui della digestione di impianti di fermentazione (digestato) e di compost
- La vendita dei concimi organo-minerali la cui componente organica è costituita dai FOA indicati al punto precedente
- La vendita di concimi organo-minerali la cui quota di azoto organico derivante anche da proteine animali trasformate, farine di carne ed ossa e proteine idrolizzate è inferiore o uguale al 4%.

Non è ancora stato chiarito se gli impianti non soggetti a registrazione sono tenuti agli adempimenti riguardanti la tracciabilità e il trasporto. Su questo esistono opinioni contrastanti, infatti, vi è una logica nel ritenere che tali operazioni siano escluse ma questo non è scritto in maniera chiara ed esplicita su alcun documento. Un ulteriore elemento su cui si sta dibattendo è la possibilità di estendere l'esenzione dalla registrazione alla vendita delle confezioni fino a 1000 kg.

È necessario sottolineare che sull'etichetta dei fertilizzanti contenenti FOA deve essere riportato il numero di riconoscimento dell'impianto di produzione. È importante porre attenzione su questo aspetto per non essere coinvolti in situazioni poco edificanti e sanzionabili come succederebbe nel caso in cui si immettesse sul mercato un fertilizzante uscito da uno stabilimento non regolarmente riconosciuto.

Un'ultima osservazione riguarda il rapporto con il fornitore perché sull'etichetta non è obbligatorio indicare le materie prime che costituiscono i componenti del fertilizzante, pertanto è consigliabile richiedere al fornitore una dichiarazione che sulla base della circolare di cui sopra la vendita del fertilizzante fornito non richiede/richiede la registrazione della rivendita.

Berto Donati